

svolgersi secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. — (*Disposizioni relative ai passaggi di ruolo*). — 1. Con specifico accordo integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, è determinato, entro il limite massimo del 20 per cento dei posti disponibili, il contingente di posti destinato ai passaggi di ruolo nella scuola secondaria.

2. Sono consentiti passaggi di cattedre sulla classe di concorso 77/A ai docenti di ruolo in educazione musicale, purché già inseriti in graduatoria permanente di strumento e che abbiano prestato 360 giorni di servizio su tali cattedre ».

Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:

« ART. 3-bis. (*Graduatoria aggiuntiva per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno*). — 1. Ai docenti che anno conseguito il titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi per esami e titoli indetti con i decreti del direttore generale del personale e degli affari generali e amministrativi del Ministero della pubblica istruzione del 31 marzo e del 1° aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, n. 29 del 13 aprile 1999, nonché con decreti dirigenziali 2 aprile e 6 aprile 1999, pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, 4^a serie speciale, rispettivamente n. 31 del 20 aprile 1999 e n. 33 del 27 aprile 1999, e che risultano inseriti nelle relative graduatorie di merito, è riconosciuto il diritto all'iscrizione a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che hanno presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine. Il numero delle assunzioni a tempo indeter-

minato su posti di sostegno disposte in esecuzione di sentenze passate in giudicato è detratto dal contingente di nomine autorizzate ai sensi delle norme vigenti.

ART. 3-ter. — (*Accesso con riserva*). — 1. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione nel sostegno, purché abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime. L'attribuzione dei punteggi e l'inserimento definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, sono altresì iscritti con riserva, fino al conseguimento del titolo, gli insegnanti ammessi ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 2 del presente decreto, limitatamente all'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333 ».

All'articolo 4:

al comma 1, dopo le parole: « alla riforma », *sono inserite le seguenti:* « introdotta dal regolamento » *e le parole:* « entro la seconda sessione ordinaria dell'anno accademico 2002-2003 » *sono sostituite dalle seguenti:* « entro l'anno accademico 2002-2003 »;

al comma 2, le parole: « del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento di cui al decreto ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — (*Idoneità a professore associato*). — 1. A decorrere dall'anno 2005, analogamente a quanto previsto dall'articolo 8, comma 7, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, è legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, da parte di coloro che, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione emessi dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano superati e siano stati inquadrati dalle università nel ruolo dei professori associati.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7.000 euro per l'anno 2005 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « e fino alla realizzazione della riforma stessa » sono soppresse e dopo le parole: « non si tiene conto » sono inserite le seguenti: « , salvo

che ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 53, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, »;

al comma 2, le parole: « e fino alla riforma di cui al comma 1 » sono soppresse.

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (*Proroga del Consiglio universitario nazionale*). — 1. In attesa dell'approvazione di un provvedimento legislativo di riordino, il Consiglio universitario nazionale resta in carica nella sua composizione alla data del 30 aprile 2004 fino all'insediamento del nuovo Consiglio riordinato, e comunque non oltre il 30 aprile 2005 ».

(A.C. 5015 – Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni in materia di graduatorie permanenti).

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

ART. 1. (*Nuove norme in materia di reclutamento*). — 1. Il 50 per cento dei posti assegnabili attraverso concorsi per titoli ed esami, ai sensi dell'articolo 399 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado è riservato, sulla base di apposite graduatorie regionali o nazionali a seconda delle rispettive classi di concorso, ai candidati che nel periodo intercorrente tra un concorso e quello successivo risultino aver conseguito l'abilitazione presso le Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) ovvero risultino

in possesso dei titoli di studio universitari abilitanti all'insegnamento. Le modalità di conferimento dei posti e delle sedi da parte dell'amministrazione scolastica regionale sono stabilite con apposito regolamento ministeriale, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere l'inserimento, con il medesimo punteggio, nelle graduatorie di merito compilate in occasione del primo concorso per titoli ed esami bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del sistema di reclutamento di cui al comma 1, le graduatorie permanenti di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. La permanenza dei docenti nelle graduatorie stesse, in occasione delle relative revisioni annuali, avviene su domanda dell'interessato. Per ogni classe di concorso, dopo l'esaurimento di tutte le corrispondenti graduatorie operanti in ogni singolo ambito regionale, la corrispondente percentuale del 50 per cento dei posti viene attribuita al concorso ordinario e alle graduatorie regionali di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per l'ammissione dei possessori della laurea di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al diploma di specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, possono essere richiesti crediti aggiuntivi, per singole classi di abilitazione, comunque in numero non superiore a sessanta, qualora per taluni settori scientifico-disciplinari i crediti acquisiti nella laurea siano insufficienti ai fini di una proficua frequenza.

5. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

1. 44. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Bimbi, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente:

« 2. Le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto 27 marzo 2000, n. 123, del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «regolamento», si intendono modificate nel senso che, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti che hanno conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario presso le scuole di specializzazione universitarie (SISS) sono inseriti in un distinto scaglione in coda alle medesime graduatorie. »

1. 10. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: limitatamente fino a: n. 333 con le seguenti: relativamente agli scaglioni previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 27 marzo 2000, n. 123, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

1. 11. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini del calcolo del punteggio per l'inserimento nelle graduatorie permanenti la valutazione dei titoli di

laurea nonché del punteggio di abilitazione deve essere omogenea per tutti i candidati.

1. 32. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera A), punto A.4), primo periodo, sostituire le parole da: punti 30 fino a: abilitazione con le seguenti: punti 18, di cui 12 a titolo di compensazione per l'eventuale rinuncia al servizio durante il biennio di durata legale del corso.

Conseguentemente, al medesimo punto, secondo periodo, sostituire le parole da: punti 30 fino a: abilitazione con le seguenti: punti 18, di cui 12 a titolo di compensazione per l'eventuale rinuncia al servizio durante il biennio di durata legale del corso.

1. 12. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera A), sopprimere il punto A.4-bis).

1. 13. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.1), sopprimere le parole: ovvero nelle scuole paritarie,

Conseguentemente, alla medesima lettera, punto B.2), dopo le parole: di insegnamento prestato aggiungere le seguenti: nelle scuole paritarie ovvero.

1. 14. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera b), sostituire le parole da: è valutato fino alla fine della lettera con le seguenti: può essere valutato, a scelta dell'interessato, per una sola graduatoria, complessivamente o suddiviso sulle singole graduatorie relative alle diverse classi di

concorso o insegnamenti in cui si è prestato il servizio.

1. 16. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto alla lettera B.1).

1. 17. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

(Approvato)

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sostituire la lettera d) con la seguente:

d) coloro che hanno conseguito l'abilitazione presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS) possono optare per la valutazione dei servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario o del titolo di specializzazione conseguito.

1. 18. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sostituire la lettera d) con la seguente:

d) la valutazione dei servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS) è alternativa, in quanto non cumulabile all'attribuzione del punteggio di cui alla lettera A.4).

1. 19. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), al punto B.3, sopprimere la lettera g).

1. 20. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera g), sostituire le parole da: per intero fino alla fine della lettera con le seguenti: al 50 per cento; il servizio prestato presso le scuole degli enti locali è equiparato a quello prestato nella scuola statale.

1. 21. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sopprimere la lettera h).

***1. 3.** Annunziata, Rosato.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sopprimere la lettera h).

***1. 22.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), sostituire la lettera h) con la seguente:

h) a partire dall'anno scolastico 2004-2005, il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori da docenti non residenti e negli istituti penitenziari è valutato al 50 per cento punti in più rispetto a quelli spettanti.

1. 23. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera h), premettere le parole: a partire dall'anno scolastico 2005-2006.

1. 24. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera B), punto B.3), lettera h), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si intendono come scuole di montagna quelle di cui almeno

una sede è collocata in località situata sopra i 600 metri dal livello del mare.

1. 40. *(Testo modificato nel corso della seduta) Sasso, Rusconi, Colasio, Capitelli, Grignaffini, Cordoni, Innocenti, Sandi.*

(Approvato)

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.2) sostituire le parole: punti 3 con le seguenti: punti 6.

1. 4. Meduri.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.3), sostituire le parole: punti 3 con le seguenti: punti 6.

1. 25. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.4), alla lettera b), sopprimere la parola: non.

1. 26. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.6), sostituire le parole: punti 12 con le seguenti: punti 3.

1. 28. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.6), sostituire le parole: punti 12 con le seguenti: punti 3, purché coerente con la classe di concorso,

1. 27. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.6), aggiungere, in fine, le parole: purché coerente con la classe di concorso.

1. 29. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.7), sostituire le parole: punti 6 con le seguenti: punti 12.

1. 41. Rusconi, Capitelli, Sasso, Grignaffini, Lolli, Martella, Cordoni, Trupia.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.8), sostituire le parole: punti 6 con le seguenti: punti 12.

- 1. 42.** Capitelli, Sasso, Rusconi, Lolli, Cordoni, Motta.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.9), sostituire le parole: punti 6 con le seguenti: punti 12.

- 1. 43.** Sasso, Capitelli, Rusconi, Grignaffini, Colasio, Lolli, Martella, Cordoni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), sopprimere il punto C.11).

- 1. 30.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), punto C.11), sostituire le parole da: o corso di perfezionamento fino alla fine del punto con le seguenti: di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, sono attribuiti punti 1.

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, il seguente punto:

C.12) Per ogni corso di perfezionamento universitario coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria sono attribuiti punti 1,5.

- 1. 31.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, tabella ivi prevista, lettera C), aggiungere, in fine, il seguente punto:

C.12) Per frazioni di anno uguale o superiore a sei mesi nell'anno solare, di attività di ricerca svolte presso aziende private, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, e per i quali siano stati versati i contributi, sono attribuiti punti 3.

- 1. 6.** Meduri.

Al comma 1, tabella ivi prevista, aggiungere, in fine, il seguente punto:

C.12) Per frazioni di anno uguale o superiore a sei mesi nell'anno solare, di attività di ricerca svolte presso aziende private, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, e per i quali siano stati versati i contributi, sono attribuiti punti 2.

- 1. 7.** Meduri.

Sopprimere il comma 1-bis.

- 1. 33.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: la permanenza dei docenti fino alla fine del comma con le seguenti: la mancata accettazione di incarico annuale per due anni consecutivi determina la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi.

- 1. 34.** Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

- 1. 37.** Capitelli, Grignaffini, Sasso, Martella, Tocci, Lolli, Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Carra, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Rizzo.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 401, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

- 1. 100.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

- 1. 36.** Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Carra, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Lolli, Bulgarelli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Rizzo.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004.

- 1. 101.** Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: nella classe di concorso 77/A.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Possono essere altresì inseriti nelle suddette graduatorie coloro che sono inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 13 febbraio 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, ed abilitati in edizione musicale, classi A031 e A032, con sessione riservata dopo l'anno 1999.

- 1. 38.** Sasso, Lolli, Sandi.

Al comma 4-bis, sopprimere le parole: nella classe di concorso 77/A.

- 1. 39.** Sasso, Lolli.

Dopo il comma 4-bis, aggiungere i seguenti:

4-ter. Tutte le nomine a tempo determinato del personale docente, effettuate per l'anno scolastico 2003-2004 sulla base delle graduatorie provinciali permanenti, sono trasformate con la medesima decorrenza,

ai fini giuridici ed economici, a tempo indeterminato. Nell'anno scolastico 2004-2005 le sedi definitive e le eventuali nuove nomine, sono assegnate sulla base delle graduatorie provinciali permanenti. Il personale già nominato a tempo indeterminato, a cui non possa essere assegnata la sede definitiva sulla base dei posti disponibili, rimane in servizio a tempo indeterminato e collocato negli organici di istituto.

4-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 sono assegnati a tempo indeterminato il 70 per cento dei posti vacanti all'inizio dell'anno scolastico corrispondente.

- 1. 35.** Grignaffini, Capitelli, Sasso, Martella, Tocci, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Con decreto del ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università, di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, è adottato, entro il 31 gennaio 2005, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso del prossimo triennio, consenta la copertura dei posti disponibili e vacanti.

2. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si provvede mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria.

3. Lo schema di decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.

4. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi alle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

1. 0100. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Nuove norme per la determinazione degli organici)*. — 1. Al fine di garantire la piena funzionalità ed efficienza del servizio scolastico attraverso l'adozione di forme omogenee e regolari di immissione in ruolo del personale, a decorrere dall'anno 2005, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina annualmente con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, il contingente di personale dirigente, docente ed educativo in misura pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

2. Una maggiore quota annuale di copertura degli organici può essere disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della funzione pubblica, da emanarsi entro il 1° settembre.

3. A decorrere dall'anno 2004, al personale della scuola non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Per l'anno scolastico 2004-2005 le nomine di cui al comma 1 sono effettuate sui 100 per cento dei posti disponibili e vacanti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nei territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 50 per cento.

1. 01. Capitelli, Grignaffini, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Bimbi, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

ART. 2.

(Disposizioni speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento).

Sopprimerlo.

2. 20. Rusconi, Colasio, Bimbi, Gambale, Carra, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1, lettera c-bis, sostituire le parole: dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: nel quinquennio scolastico dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2004.

2. 19. Colasio, Rusconi, Bimbi, Carra, Gambale, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Sasso, Capitelli, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-quater) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. 18. Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Gambale, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti Garzoni, Motta, Trupia, Sciacca, Diana, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c-quater) agli insegnanti in possesso dei titoli di laurea o diploma di cui alle lettere a), b) e c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quadriennio dal 1° settembre 1999 al 31 agosto 2003.

2. 9. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Sostituire il comma 1-ter con i seguenti:

1-ter. Gli insegnanti di scuola secondaria, in possesso di laurea, ovvero di diploma ISEF o di accademia delle belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche o di conservatori di musica o di istituti musicali pareggiati, che non siano in possesso di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 10 settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, anche in soprannumero, alle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) per una delle classi concorsuali in cui hanno prestato servizio, a condizione che risultino idonei agli esami per l'accesso alle suddette scuole nell'anno accademico 2004-2005.

1-quater. Gli insegnanti di scuola elementare che siano in possesso di diploma magistrale, ma non della laurea abilitante in scienze della formazione primaria, e che

abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nel quinquennio scolastico 10 settembre 1999-31 agosto 2004 sono ammessi, a domanda, ad appositi corsi speciali abilitanti biennali istituiti dalle università nell'ambito delle strutture didattiche dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. I corsi sono istituiti per un'unica volta nell'anno accademico 2004-2005 con prosecuzione nel successivo.

2. 17. Rusconi, Colasio, Bimbi, Volpini, Carra, Gambale, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Grignaffini, Capitelli, Sasso, Lolli, Tocci, Martella, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bellini, Bulgarelli, Rizzo.

Al comma 1-ter, sostituire le parole da: In sede *fino a:* sono definite *con le seguenti:* Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto.

2. 10. Titti De Simone.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , che prevedono fino alla fine del comma.

2. 11. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 3-bis, sopprimere le parole: il numero minimo di iscritti per ordine di scuola,

2. 12. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 4-bis, dopo le parole: classe di concorso 77/A aggiungere le parole: , istituita dall'articolo 9 del decreto ministeriale 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 6 ottobre 1999,.

2. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I docenti che conseguono il titolo di specializzazione per l'insegnamento nei posti di sostegno successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami e titoli e che siano iscritti nella graduatoria di merito di tale concorso, sono iscritti a domanda in una graduatoria aggiuntiva da utilizzare dopo l'assunzione degli aspiranti che abbiano presentato il titolo di specializzazione entro il predetto termine.»

2. 13. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Sopprimere il comma 7.

2. 14. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 7, dopo le parole: commi 1, aggiungere la seguente: , 1-bis.

2. 50. Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento.

(Approvato)

Al comma 7-bis, sostituire le parole da: la data fino alla fine del comma, con le seguenti: il 22 marzo 2001, data della scadenza per la presentazione delle domande.

2. 21. Grignaffini, Sasso, Capitelli, Rusconi, Colasio, Cordoni, Motta.

Dopo il comma 7-bis aggiungere il seguente:

7-ter. In deroga alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986, le tasse e i contributi corrisposti alle università dagli insegnanti di cui al presente articolo per l'iscrizione e la frequenza alle scuole di specializza-

zione all'insegnamento secondario, ovvero ai corsi speciali abilitanti, sono integralmente deducibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le università esentano dal pagamento di tasse e contributi i soggetti di cui al presente comma che, con riferimento all'ultimo periodo di imposta, hanno avuto redditi inferiori alla soglia minima di imposizione. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 16. Sasso, Grignaffini, Capitelli, Tocci, Martella, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

ART. 3.

(Disposizioni relative ai passaggi di ruolo).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , in modo da assicurare la massima disponibilità di posti per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato degli iscritti nelle graduatorie dei concorsi per esami e titoli e nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano già titolari di un contratto a tempo indeterminato.

3. 10. Molinari.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi annualmente devono garantire la copertura di tutte le cattedre e i posti di insegnamento vacanti e disponibili.

3. 1. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

ART. 3-ter.

(Accesso con riserva).

Sopprimere il comma 1.

3-ter. 2. Titti De Simone, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006,

3-ter. 1. Bianchi Clerici, Rodeghiero.

Dopo l'articolo 3-ter, aggiungere il seguente:

ART. 3-*quater*. — 1. Al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per la formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario e di valorizzare le competenze acquisite, è prorogata l'utilizzazione, presso le suddette strutture universitarie, del personale della scuola elementare e secondaria che, con decorrenza 1° settembre 2004, cesserebbe dall'utilizzazione disposta ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2 dicembre 1998 e del successivo decreto ministeriale n. 44 del 28 aprile 2003. Allo stesso scopo e fino al medesimo termine, non si applica la disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315, nella parte in cui prevede che i docenti e i dirigenti scolastici della scuola elementare non possano essere utilizzati, per le finalità del comma 4 dello stesso articolo 1, per periodi superiori ad un quinquennio. In sede di adozione dei decreti di attuazione dell'articolo

5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, si tiene conto della professionalità e delle competenze già acquisite dal personale che ha svolto funzioni di supervisore di tirocinio.

3-ter. 01. Capitelli, Sasso, Martella, Rusconi, Colasio, Lolli, Cordoni, Motta.

(Approvato)

All'articolo 4-bis, comma 2, sostituire le parole da: « dello stanziamento iscritto » fino alla fine del comma con le seguenti: « dei trasferimenti assegnati alle università interessate dalle disposizioni di cui al comma 1 a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, come rifinanziato dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350 ».

4-bis. 100. Le Commissioni.

(Approvato)

ART. 5.

(Spese di personale docente e non docente universitario).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le università, entro il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente articolo, e fino al raggiungimento di detto limite, sono autorizzate a procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.

5. 2. Tocci, Grignaffini, Martella, Sasso, Capitelli, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto previsto all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le università che non abbiano superato nell'anno 2003 il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e fino al raggiungimento di detto limite, possono procedere alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.

5. 4. Martella, Grignaffini, Tocci, Capitelli, Sasso, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Bimbi, Delbono, Bottino, Camo, Lusetti, Squeglia, Bulgarelli, Rizzo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le università, entro il limite di spesa previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal presente articolo, e fino al raggiungimento di detto limite, sono autorizzate a procedere, per l'anno 2004, alle prese di servizio del personale docente chiamato dalle rispettive facoltà e dei ricercatori vincitori di concorso, nei limiti del proprio bilancio.

5. 6. Bimbi, Colasio, Carra, Rusconi, Gambale, Volpini, Delbono, Bottino, Camo, Squeglia, Grignaffini, Tocci, Martella, Capitelli, Sasso, Lolli, Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Trupia, Bulgarelli, Rizzo.

(A.C. 5015-A – Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

il numero dei docenti precari attualmente in servizio su posti vacanti è

considerevolmente superiore al numero delle nomine a tempo indeterminato consentito per l'anno scolastico 2004-2005;

il numero dei posti vacanti aumenterà per i prossimi anni a causa dei pensionamenti;

la stabilità dei docenti rappresenta un fattore fondamentale a garanzia della qualità degli studi,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere, nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, un piano pluriennale di nomine a tempo indeterminato che, nel corso di un triennio, consenta la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti.

9/5015/1 Capitelli, Sasso, Rusconi.

La Camera,

premessi che:

il problema dell'adeguamento dell'Italia alla disciplina comunitaria in materia di professione odontoiatrica ha determinato, con alterne vicende, un'incertezza normativa che rischia di violare i diritti acquisiti dei soggetti coinvolti;

tale questione ha riguardato, in particolare, i medici di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, immatricolati al corso di laurea in medicina e chirurgia dall'anno accademico 1980-81 all'anno accademico 1984-85;

inizialmente, tali soggetti si sono visti privati del diritto di iscriversi all'albo degli odontoiatri dalla legge n. 409 del 1985; successivamente, è intervenuto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, che ha autorizzato, i medici di cui alla citata legge n. 409 a continuare ad esercitare la professione di dentista, previo superamento di una prova attitudinale, volta

alla valutazione del *curriculum* accademico e professionale e delle conoscenze teorico-pratiche (articolo 1, comma 2);

a seguito di queste vicende, la prova attitudinale è stata prevista a livello comunitario dalla direttiva 2001/19/CE, che ha modificato l'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE sul coordinamento delle discipline in materia di professione odontoiatrica, introducendo il paragrafo 2, che subordina il riconoscimento dei diplomi per i medici, di cui alla citata legge n. 409, al rilascio di un attestato che certifichi, tra le altre cose, il superamento della prova attitudinale organizzata dalle competenti autorità italiane;

l'articolo 4 del decreto ministeriale del 19 aprile 2000, come modificato dal decreto ministeriale del 6 agosto 2001, ha provveduto a disciplinare le modalità di svolgimento della suddetta prova, determinando anche il termine di presentazione delle relative domande di ammissione;

non è stata tuttavia prevista l'attivazione di future prove attitudinali, che consentano ai soggetti che abbiano conseguito la laurea in medicina e chirurgia successivamente al termine di presentazione delle domande di cui al decreto ministeriale del 19 aprile 2000 di esercitare il loro diritto acquisito di iscrizione all'albo degli odontoiatri, previo superamento della prova attitudinale,

impegna il Governo

a garantire a tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, di esercitare il diritto all'iscrizione all'albo degli odontoiatri, adottando le opportune iniziative volte a determinare, con apposito decreto del Ministro della sanità, la riapertura dei termini per l'iscrizione alle prove attitudinali di cui al medesimo articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386.

9/5015/2 Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premessi che:

gli insegnanti, in possesso del diploma di specializzazione per le attività di sostegno, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, hanno conseguito un titolo accademico di diploma universitario, come stabilito dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, a seguito di corsi biennali;

da anni, gli insegnanti operano nelle scuole di ogni ordine e grado, assicurando alle stesse una risorsa qualificata e competente, avendo acquisito un'adeguata preparazione formativa, essenziale per lo svolgimento del delicato compito che sono chiamati a svolgere come mediatori dell'integrazione scolastica;

per il conseguimento dell'abilitazione è richiesto lo svolgimento di attività lavorativa presso posti di sostegno, nonché il possesso del titolo prescritto, poiché solo quest'ultimo, ai sensi della normativa vigente, consente l'accesso a tali incarichi;

è noto come il percorso formativo sia l'elemento cardine al fine di un'adeguata e rispondente competenza, da spendersi esercitando il ruolo del docente specializzato, come risulta confermato dagli studi di eminenti esponenti pedagogico-didattici;

per i docenti abilitati e non abilitati della scuola primaria, i percorsi attualmente contemplati dalla normativa per il conseguimento della specializzazione del sostegno sono disponibili attraverso i corsi aggiuntivi alla laurea in scienze della formazione primaria; per i docenti abilitati e non abilitati della scuola secondaria, i percorsi contemplati dalla normativa attuale prevedono, per il conseguimento della specializzazione, il percorso aggiuntivo al corso SSIS,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte al riconoscimento per gli insegnanti

in possesso di titolo accademico, conseguito a seguito dei corsi attivati in conformità al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, in aggiunta al punteggio previsto per il conseguimento dell'abilitazione, di ulteriori punti 6;

ad adottare le iniziative idonee a consentire il riconoscimento del servizio prestato con il possesso del titolo di specializzazione, valutabile in una delle classi di concorso a scelta dell'interessato;

ad adottare le iniziative opportune al fine di consentire l'iscrizione con riserva nelle graduatorie permanenti del 2004-2005 ai docenti specializzati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, fino al conseguimento del titolo di abilitazione;

ad adottare le opportune iniziative volte ad assicurare a tutti i docenti specializzati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1999, l'accesso ai rispettivi corsi di riabilitazione, anche se non in possesso del periodo di servizio di 360 giorni, visto che tale possibilità viene riconosciuta anche a coloro che non dispongono di un titolo accademico;

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere, in ottemperanza a quanto contemplato dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, per tutti gli aspiranti, abilitati e non abilitati, il percorso formativo all'interno del corso di laurea in scienze della formazione primaria o del corso SSIS.

9/5015/3 Marinello, Angelino Alfano, Misuraca, Ricciuti, Masini.

La Camera,

premessi che:

il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, come modificato dal Senato, affronta il problema dei giudizi di idoneità a professore associato in modo solo parziale;

restano infatti tuttora discriminati quei tecnici laureati destinatari di ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione, anche successivamente annullate, emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, ove non giudicati nel periodo di efficacia delle ordinanze di sospensione;

tale mancato accesso ai giudizi di idoneità è dipesa in molti casi solo da una questione temporale in quanto il ministro competente non convocò per alcuni tecnici laureati, la Commissione giudicatrice nel periodo di vigenza delle ordinanze di sospensione;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a superare questa discriminazione a danno di una parte dei tecnici laureati, legata peraltro alla casualità, consentendo loro la possibilità di partecipare ai giudizi di idoneità di cui agli articoli 50, 51, 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980.

9/5015/4. Borriello.

La Camera,

in sede della votazione per la conversione in legge del disegno di legge n. 97 del 2004,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere legislativo d'urgenza per assicurare che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui alla legge n. 68 del 1999, per la stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato, in assenza di

beneficiari iscritti nelle graduatorie permanenti di I fascia, l'individuazione degli aventi diritto avvenga attingendo alla II fascia ed in assenza di questi ultimi alla III fascia fino alla copertura dei posti ad essi riservati.

9/5015/**5**. Angelino Alfano, Marinello, Ricciuti, Misuraca.

La Camera,

premesso che:

i presidi collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute, che con il passaggio dei capi di istituto nei ruoli della dirigenza scolastica hanno perso la qualifica di riferimento per la progressione di carriera e per il riconoscimento del trattamento economico, di cui all'articolo 7, comma 2 del contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto il 24 ottobre 1997, sono collocati in un ruolo ad esaurimento con diritto all'intero trattamento economico attualmente in godimento, integrato da un assegno *ad personam* pensionabile di importo pari all'ammontare dell'indennità di funzioni superiori riconosciuta ai presidi incaricati con decorrenza dalla data dell'1 gennaio 2001;

venuta a conoscenza della condizione dei presidi collocati permanentemente fuori ruolo per motivi di salute ed utilizzati in altri compiti presso gli uffici centrali e periferici dell'amministrazione scolastica ai sensi del contratto collettivo decentrato nazionale sottoscritto in data 20 ottobre 1997;

preso atto della situazione venutasi a creare a seguito del passaggio dei capi di istituto nei ruoli dell'area V della Dirigenza scolastica, passaggio precluso ai presidi fuori ruolo per motivi di salute con conseguente perdita della qualifica di riferimento ai fini della posizione giuridica e del corrispondente trattamento economico;

considerato che detti presidi, attualmente in servizio e svolgono compiti di

istituto del tutto compatibili con le posizioni di *status* previste contrattualmente per i dirigenti scolastici, sono privi di una qualsiasi forma di tutela contrattuale, in quanto la loro figura professionale di riferimento non appare né nei contratti del personale della scuola né in quelli della dirigenza scolastica dalla data dell'1 settembre 2000;

ritenuta anomala una simile situazione che tra l'altro riguarda un esiguo numero di soggetti sull'intero territorio nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di una rapida ed urgente soluzione del problema, che appare non più a lungo rinviabile anche sotto il profilo umano e professionale dei diretti interessati, secondo criteri di equità e di corretta amministrazione, che riconoscono a qualsiasi lavoratore il diritto ad un contratto di lavoro adeguato alle funzioni effettivamente svolte.

9/5015/**6**. Colasio, Bimbi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (A.C. 5015), recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università,

premesso che:

il crescente numero di iscrizioni ai corsi di laurea in scienze della formazione primaria che si è registrato negli ultimi anni testimonia il forte interesse da parte dei giovani per la professione docente, nonché una valutazione positiva della proposta formativa degli stessi corsi di laurea;

nell'ambito del percorso di formazione dei futuri insegnanti, le attività di tirocinio assumono un valore essenziale e costituiscono un aspetto qualificante dei

corsi di laurea in scienze della formazione primaria, poiché consentono l'integrazione fra competenze tecniche e operative;

in tale contesto, un ruolo fondamentale viene oggi svolto dai supervisori di tirocinio, docenti esperti con alta professionalità, i quali contribuiscono in modo determinante all'efficiente organizzazione e allo svolgimento dei tirocini, come riconosciuto dalle stesse università;

nell'attuale fase di transizione, nelle more dell'emanazione dei decreti sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia, al fine di garantire la continuità della formazione universitaria agli iscritti ai corsi di laurea per insegnanti elementari, si è reso necessario prorogare le utilizzazioni a tempo pieno dei supervisori di tirocinio attraverso un decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

il Governo sta predisponendo i decreti legislativi previsti dall'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53,

impegna il Governo:

a confermare le attività di tirocinio nel percorso accademico, progettate e coordinate dai supervisori, come parte integrante e non separata del curriculum formativo;

a sostenere, valorizzare e consolidare, nelle forme adeguate, sia all'interno delle università che nelle scuole, la competenza dei supervisori;

a predisporre un'ulteriore proroga per l'utilizzazione dei supervisori di tirocinio sia a tempo pieno che in semiesonero, almeno fino all'approvazione delle nuove disposizioni relative alla formazione iniziale dei docenti della scuola dell'infanzia e primaria.

9/5015/7. Bimbi, Colasio.

La Camera,

tenendo conto della difficoltà in cui versano molte realtà scolastiche site nella

montagna italiana, nelle province quasi interamente montane, nelle isole, o in tutte quelle parti del territorio italiano in cui la scuola è in definitiva importante momento di presidio sociale del territorio stesso e anche investimento umano e civile, difficoltà riscontrate dalle prese di posizione di molti consigli comunali e dai tentativi di molti sindaci di piccoli comuni o comuni montani di salvare « la loro scuola »;

impegna il Governo:

a trovare ogni possibile soluzione al mantenimento dei plessi e della presenza della scuola nel territorio stesso sia là dove la vicinanza all'utenza risulta fondamentale (anche ma non solo per la sicurezza del trasporto) sia dove essa è momento di qualità e possibilità di rilancio (anche occupazionali) per le montagne italiane;

a favorire in ogni modo il mantenimento della continuità didattica per il percorso scolastico di una utenza che rappresenta aspetto fondamentale del nostro considerarci italiani.

9/5015/8. Sandi, Ruzzante.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 5015, di conversione del decreto-legge n. 97 del 2004,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie a garantire che i corsi speciali di cui all'articolo 2, comma 1-bis, non determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9/5015/9. Lo Presti, Santulli.

La Camera,

premesso che:

in sede di approvazione del disegno di legge n. 5015 di conversione del decreto-legge 7 aprile 2004;